

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 54

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANIERI** e **MARINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1994

Norme sull'impresa familiare

ONOREVOLI SENATORI. - Presentiamo oggi al Senato questo disegno di legge già proposto nella passata legislatura (atto Senato n. 64), augurandoci che possa essere presto esaminato, vista l'importanza dell'argomento. L'articolo 230-*bis* del codice civile, nel dare rilevanza giuridica all'impresa familiare, ignora le situazioni di fatto sempre più numerose che si concretizzano anche nella conduzione in comune di una attività di carattere imprenditoriale. Appare quindi equo equiparare, in questi casi, alla famiglia giuridicamente costituita la fami-

glia di fatto ed estendere i diritti derivanti dalla partecipazione all'impresa familiare anche ai conviventi. Così pure, al fine di garantire che le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa stessa siano adottati in conformità della legge e senza pregiudizio dei partecipanti più deboli, si prevede che tali atti siano nulli se non siano state rispettate le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«Gli atti di impiego degli utili e degli investimenti nonchè quelli inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa, adottati fuori dalle condizioni previste dal primo comma, sono nulli. Il lavoro della donna e dell'uomo sono considerati equivalenti.

Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo, si intende per famiglia anche quella di fatto e per familiare il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo».